

S T U D I O L E G A L E

Lavoro - civile - amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: studiolegaletomasso@pec.avvocatocassino.it

ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

Sez. Giurisdizionale della Regione Lazio

Via Baiamonti -00195 ROMA

AL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
REGIONE LAZIO

DOTT. RENATO BOTTI

AL DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE UMANE

(DIREZIONE REGIONALE S. E P. SOCIALI)

DOTT.SSA BARBARA SOLINAS

arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it

Al Direttore Generale ff

Dottssa P.Magrini

Al Direttore amministrativo

Dottssa P.D'Alessandro

Al L Direttore UOC Risorse Umane

Oggetto: **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE**

Incarichi di sostituzione ex art. 22 CCNL 19.12.2019 Area Sanità dirigenza medica: UOC SPDC ALATRI/FROSINONE UOC DIPENDENZE E PSICOPATOLOGIE NEL CIRCUITO PETNITENZIARIO; UOC MEDICINA- PO SORA; UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO SORA; UOC PEDIATRIA - PO CASSINO; UOC NEUROLOGIA - PO FROSINONE;

Estensione della partecipazione consentita alla dirigenza non appartenente alla struttura ma al dipartimento di afferenza della struttura, contrarietà alla previsione contrattuale

Illegittimità – responsabilità amministrativo contabile - verifica

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della organizzazione sindacale F.I.A.L.S. (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), in persona del Segretario Provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per precisare, rappresentare e segnalare quanto di seguito.

L'art. 22 del CCNL Aera sanità del 19.12.2019, disciplina due ipotesi di 'sostituzioni':

quella del 1^ comma :

<< Nei casi di assenza previsti dal comma 1 (assenza per ferie o malattia o altro impedimento) da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri >>

quella del 4^ comma:

<<Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente

interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.>>

Il settimo comma prevede che:

<<Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a €600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice...>>

Infine, il comma 8, prevede una ipotesi residuale nei casi in cui non si possa procedere alle sostituzioni di cui ai commi precedenti (perché ad esempio non vi sono dirigenti interni alla struttura che possono inoltrare domanda):

<<8. Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

9. La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo delegato.>>

Il quadro normativo configurato dall'articolo 22 del CCNL 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale è **dettagliato ed esaustivo e stante la specialità della disciplina** (nei casi di sostituzioni) ed atteso che nella norma non si fa neppure rinvio – espresso o implicito - ad altra fonte normativa, **l'interpretazione non può che essere testuale** e non può essere estensiva e/o analogica ed inserire, così, altre ipotesi: ***Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.***

Con delibera 665 del 16 ottobre 2020, la ASL nel dare atto della indizione di una serie di avvisi per il conferimento dell'incarico di SC in sostituzione ha così dedotto:

Preso atto che per gli Avvisi Interni relativi al conferimento di incarichi di Responsabile UUOCC "Ostetricia e Ginecologia P.O. Sora" e "Pediatria P.O. Cassino", non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione;

Ritenuto, pertanto procedere all'indizione di avvisi interni riservati ai sensi dell'art. 22, commi 4 - 7 CCNL Area Sanità Triennio 2016/2018, per il conferimento dei sottoelencati incarichi di Responsabile UUOCC, estendendo la partecipazione ai Dirigenti con una anzianità di servizio superiore ad anni 5 (cinque), afferenti direttamente al Dipartimento ed alla Disciplina di appartenenza:

"SPDC Frosinone/Alatri";
"Dipendenze e Psicopatologie nel Circuito Penitenziario";
"Medicina P.O. Sora";
"Ostetricia e Ginecologia P.O. Sora";
"Pediatria P.O. Cassino";
"Neurologia P.O. Frosinone";

Quindi, il tentativo aziendale nell'ambito di una serie di avvisi di incarichi di UOC è quello di ampliare la platea dei candidati alle sostituzioni così come stabiliti dal 4^o comma (che individua i requisiti dei partecipanti al solo personale dirigenziale operante nell'ambito della stessa struttura complessa) comprendendo anche il personale di altre strutture complesse, ma operanti nell'ambito del Dipartimento di appartenenza.

Si tratta di un provvedimento e di una condotta aziendale palesemente illegittime perché non previsto da detta disciplina.

D'altro canto, l'ipotesi di carenza di personale disponibile con i requisiti prescritti è esattamente disciplinata, giammai con l'estensione al personale dipartimentale, ma con la previsione di cui al comma 8, ossia con l'incarico ad interim ad altro dirigente di struttura. Tanto basterebbe perché il dato testuale è incontestabile: *Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico....*

Ne', può richiamarsi per ammettere siffatta estensione ad altro personale richiamando la previsione normativa di cui all'art 15 ter, comma 5, dlgs 502/1992 che, piuttosto, si limita a prevedere che *"il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa", aggiungendo che "alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, primo comma, del codice civile"*.

E' evidente che il riferimento è all'ipotesi dell'assenza e/o impedimento e non quella della cessazione del rapporto di lavoro per la quale sono indetti gli avvisi de quibus..


In sostanza, laddove non vi sono dirigenti che possono partecipare all'avviso non si può consentire –come vorrebbe fare la ASL di Frosinone- ad altra dirigenza priva dei requisiti (appartenenti, cioè, al Dipartimento di appartenenza) ma si deve procedere piuttosto con la previsione dell'8^o comma, ovvero conferire incarichi ad interim ad altro dirigente già titolare di incarico.

Se la Asl dovesse continuare a procedere, oltre alla evidente illegittimità si potrebbe configurare un evidente danno erariale atteso che mentre gli incarichi ex comma 4, sono retribuiti mensilmente, per l'incarico ad interim non è prevista la corresponsione di alcun trattamento economico

Nel richiedere e sollecitare un intervento regionale, si chiede, pertanto, l'immediata revoca degli avvisi così come formulati e si avvisa che si procederà ad aggiornare la Procura dell Corte dei Conti sulla odierna segnalazione e sulla condotta tenuta da codesta Amministrazione.

Frosinone 21 ottobre 2020

Il segretario Provinciale Fials
D'Angelo Francesco



avv. Giuseppe Tommaso

